

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1876

pregiudizio all'andamento dei pubblici incanti. Oggi invece la massa dei beni da vendersi è di molto diminuita, rappresentando un valore che si aggira intorno alla cifra di 100 milioni. Una metà e forse più di questi beni già furono due, tre e persino quattro volte esposti agli incanti senz'altro abbiano trovato oblatori, quindi non sussiste più quel pericolo che consigliò il legislatore nel 1872 a limitare questa facoltà di vendere a trattativa privata. Mi lusingo perciò che la proposta da me fatta sarà accolta dall'onorevole ministro delle finanze, e dalla Commissione, e dalla Camera approvata.

RIGHI, *relatore*. Per quanto la Commissione debba procedere guardando nell'accettare un emendamento di cui a prima vista non si è in grado di conoscere tutte le ultime conseguenze, ciò non pertanto parve alla Commissione concorde, almeno ai membri che si trovano presenti, che l'emendamento proposto dall'onorevole Terzi possa essere accettato come quello che, non implicando alcun pericolo nella sua applicazione, può avere il beneficio di provvedere ad un'economia nel tempo avvenire, impedendo appunto che l'onorevole ministro delle finanze si trovi quanchessia obbligato a dover ripetere la domanda d'autorizzazione per vendita a trattativa privata riguardo a quei beni che fossero stati inutilmente esposti agli incanti dopo il 31 dicembre 1875. Siccome questo effetto si ottiene col modo proposto dall'onorevole Terzi, cioè colla soppressione delle parole *a tutto l'anno 1875*, inquantochè rimangono integri i requisiti che i beni debbano essere soggetti essi pure alla diserzione d'asta, così io credo che la Commissione possa senza altro, se il ministro delle finanze per sua parte non ha difficoltà, accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Terzi proporrebbe adunque la soppressione delle parole *a tutto l'anno 1875*.

L'onorevole Borruso ha chiesto di parlare. :

BORRUSO. Io ho domandato la parola perchè, se male non ho capito, l'emendamento dell'onorevole Terzi tenderebbe ad estendere la facoltà di ricorrere alle trattative private, non solo ai beni che sino oggi hanno subito inefficacemente l'esperimento dell'asta pubblica, ma anche a quelli che si potrebbero trovare in questa condizione per l'avvenire.

Voci. No! no!

BORRUSO. Se non ha questa estensione, allora tanto meglio; nel caso contrario mi sembrerebbe pericoloso, perchè potrebbe aumentare il numero delle aste deserte per opera di coloro che hanno interesse di acquistare, e che possono sperare migliori condizioni dalle trattative private.

TERZI. L'emendamento da me proposto non introduce nulla di nuovo che urti coi principii generali delle nostre leggi d'amministrazione. È principio generale della legge di contabilità che tutti i contratti che interessano la pubblica amministrazione, si fanno a pubblico incanto, e quando sono andati deserti gli incanti, l'amministrazione può stipulare il contratto a trattative private, purchè siano tenute ferme le condizioni che servono di base agli incanti.

La legge del 1872 non ha fatto che estendere ai beni pervenuti al demanio dall'Asse ecclesiastico questa disposizione della legge sulla contabilità, e cioè il disposto dell'articolo 4, n° 6, della legge 22 aprile 1869: ma volle questa facoltà di vendere a trattativa privata limitata ai beni che erano andati all'incanto prima del 31 dicembre 1871. Colla legge attuale si estende quella del 1872, ma si vorrebbe limitare l'applicazione di quella legge soltanto a quei beni che sono andati all'incanto a tutto il 31 dicembre 1875.

L'emendamento da me proposto non ha altro scopo che di estendere maggiormente l'applicazione della legge del 1872, di estendere, cioè, la disposizione generale della legge sulla contabilità a tutti quei beni che andarono all'incanto e non trovarono offerenti. È bene inteso che il modo ordinario di vendita sarebbe sempre quello dei pubblici incanti, e che la vendita a trattative private non potrebbe mai farsi se non dopo esperita inutilmente la prova degli incanti, e che le condizioni generali e speciali che servono di base al pubblico incanto devono rimanere inalterate anche nelle vendite a trattative private.

BORRUSO. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Terzi, io insisto maggiormente nell'oppormi alla sua proposta, dappoichè il suo emendamento ha appunto l'estensione che io mi era immaginato, cioè che questa legge sarebbe applicata non solo ai beni che sono stati finora messi all'asta e che non hanno trovato compratori, ma ancora a quelli che sarebbero messi all'asta per l'avvenire.

Non c'è dubbio su quello che ha detto l'onorevole Terzi, che questo emendamento non muterebbe in nulla l'obbligo di compire preventivamente tutte le formalità di asta richieste dalle leggi, nè questo è stato messo in questione. Ma si avrebbe *a priori* la sicurezza che, una volta l'asta andata deserta, i beni sarebbero venduti a trattativa privata.

Ora questo, ripeto, sarebbe pericoloso, perchè coloro che vogliono acquistare questi beni potrebbero porsi d'accordo per fare andare deserta l'asta, sperando di poterli poi comprare a minor prezzo a trattativa privata.